

COMUNE DI ROCCAVALDINA

Città Metropolitana di Messina



REGOLAMENTO TARI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – *Oggetto*
- Art. 2 – *Presupposto*
- Art. 3 - *Soggetti passivi*
- Art. 4 - *Multiproprietà e centri commerciali*
- Art. 5 - *Locali e aree scoperte soggetti al tributo*
- Art. 6 - *Locali ed aree non soggetti al tributo*
- Art. 7 - *Base imponibile della tassa*

TITOLO II - TARIFFA

- Art. 8 - *Determinazione della tariffa*
- Art. 9 - *Copertura dei costi del servizio*
- Art. 10 - *Piano economico finanziario*
- Art. 11 - *Articolazione della tariffa: utenze domestiche*
- Art. 12 - *Articolazione della tariffa: utenze non domestiche*
- Art. 13 - *Obbligazione tributaria*

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 14 - *Riduzione per zone non servite*
- Art. 15 - *Riduzione a favore delle utenze domestiche per raccolta differenziata e compostaggio*
- Art. 16 - *Riduzioni a favore utenze non domestiche per avvio a riciclo*
- Art. 17 - *Riduzioni a favore utenze non domestiche che escono dal servizio pubblico*
- Art. 18 - *Riduzioni per i pensionati AIRE e soggetti non residenti*
- Art. 19 - *Altre riduzioni ed esenzioni*
- Art. 20 - *Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio*
- Art. 21 - *Cumulo riduzioni*
- Art. 22 - *TARI giornaliera*
- Art. 23 - *Tributo provinciale*

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE

- Art. 24 – *Dichiarazione*
- Art. 25 – *Riscossione*
- Art. 26 - *Funzionario responsabile del tributo*

TITOLO V - ACCERTAMENTO

- Art. 27 - *Verifiche e accertamenti*
- Art. 28 - *Accertamento con adesione*
- Art. 29 – *Rimborsi*
- Art. 30 – *Sanzioni*
- Art. 31 – *Ravvedimento*
- Art. 32 – *Interessi*
- Art. 33 - *Riscossione coattiva*

TITOLO VI - CONTENZIOSO

- Art. 34 – *Contenzioso*
- Art. 35 – *Interpello*

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 36 - *Norma di rinvio*
- Art. 37 - *Entrata in vigore*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.

3. Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

Art. 2

Presupposto

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1 comma 642 Legge 147/2013 di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006.

2. Per rifiuti urbani si intendono quelli così definiti dall'art. 184, comma 2, e dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 152/2006. Per la definizione di rifiuto e di rifiuto speciale si fa riferimento altresì al medesimo D.Lgs. 152/2006.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 642, della Legge 147/2013 sono soggetti passivi coloro che integrando il presupposto di cui all'articolo 2 occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincoli di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 643, della Legge 147/2013 in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. In caso di detenzione pluriennale – legata, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato – il soggetto passivo è il detentore per tutta la durata del rapporto.

Art. 4

Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, ai sensi dell'art. 1, comma 644, della Legge 147/2013, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono soggette a tassazione tutte le aree scoperte occupate o detenute, a prescindere dalla loro destinazione, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi natura pertinenziale o accessoria a locali tassabili.

Art. 6

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa

1. Ai sensi dell'art.1 comma 641 Legge 147/2013 non sono soggetti alla tassa i locali e le aree insuscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- a) sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse, per l'intera superficie;
- b) sottotetti non abitabili accessibili mediante scale fisse, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt. 1,50 e in generale le superfici con altezza inferiore a mt 1,50 o altra altezza prevista dal regolamento edilizio comunale;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva riservata, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, ecc.;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili/abitabili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- e) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- f) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati.
- g) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno.
- h) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
- i) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- j) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

k) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, come ad esempio, parcheggi gratuiti, aree destinate a verde, giardini, lastrici solari, corti, balconi, porticati non chiusi e chiudibili con strutture fisse;

l) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della mancata applicazione del tributo sui locali e aree di cui ai commi precedenti, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione iniziale o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione, gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegare idonea documentazione tale da permettere all'ufficio la verifica di quanto dichiarato.

Art. 7

Base imponibile della tassa

1. La base imponibile della tassa è data:

a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n.138;

b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt. (o diversa fissata dal regolamento edilizio comunale), delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell'art. 6 della legge 212/2000 o notifica a mezzo Messo Notificatore.

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138.

4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares.

5. Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 649 primo periodo della Legge 147/2013 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. Ai sensi dell'art.184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

7. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 comma 1 lett. b-ter) e 184 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art.1 comma 641 Legge147/2013).

8. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

9. Per le utenze non domestiche di seguito indicate, ai sensi dell'art. 1 commi 649 e 682 della Legge 147/2013, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

<i>Categoria di attività</i>	<i>% di riduzione della superficie promiscua</i>
4. Esposizioni, Autosaloni	30%
12. Attività artigianali tipo botteghe	30%
13. Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	30%
14. Attività industriali con capannoni di produzione	30%
15. Attività Artigianali di produzione beni specifici	30%
Altre attività	30%

10. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente (es. contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione).

11. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 6 non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 9, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

12. Alle superfici di vendita e/o alle aree destinate ad uso magazzino, se ed in quanto produttive di rifiuti di imballaggio terziario, conferiscono a ditte specializzate imballaggi terziari è applicabile una percentuale di riduzione pari al 10%.

13. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 649, ultimo periodo, della Legge 147/13, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili, agli urbani non si tiene altresì conto – nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo – della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque

delle partidel'area dove vi è presenza di persone fisiche.

14. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata dal successivo art. 22) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Il Comune può richiedere di presentare la predetta documentazione anche per le annualità d'imposta successive.

La mancata presentazione della documentazione nei termini prescritti comportache le superfici in precedenza escluse siano riprese a tassazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente.

Le attività industriali, in relazione ai reparti di lavorazione e le attività agricole e connesse, così come individuate dall'art. 2135 c.c. non sono soggette a quest'obbligo.

15. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

16. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

TITOLO II - TARIFFA

Art. 8

Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Per il ripristino degli equilibri di bilancio si applica la deroga prevista dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le tariffe possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000, n. 267.

2. La delibera tariffaria deve essere inviata, in formato elettronico, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre di ogni anno, affinché avvenga la pubblicazione entro il 28 ottobre. Tale pubblicazione ha efficacia costitutiva.

3. Le tariffe sono commisurate: **ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.**

4. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato B al presente regolamento.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

7. Fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non

essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato.

Art. 9

Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe devono garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla deliberazione dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti (Arera) n. 443 del 31 ottobre 2019 e s.m.i.

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari al contributo MIUR, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, così come previsto dalla determinazione Arera n. 2/DRIF/2020.

3. Nella determinazione dei costi di cui al comma 1 sono state considerate anche le risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 10

Piano finanziario

1. Il comune predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto stabilito dal nuovo metodo tariffario introdotto dalla deliberazione Arera n. 443/2019 e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (SRR) per la validazione/approvazione. Successivamente, il piano finanziario e le tariffe, approvati dal Consiglio Comunale, vengono trasmessi all'Arera per la definitiva approvazione. In caso di inerzia da parte del Comune o dell'Ente territorialmente competente, si applica quanto previsto dall'art. 7 della deliberazione Arera n. 443/2019.

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, nonché dell'art. 18 dell'allegato alla deliberazione Arera n. 443/2019 e s.m.i.

Art. 11

Articolazione della tariffa: utenze domestiche

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e non domestiche. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

-2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per metro quadrato paramtrate al numero di occupanti.

-3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, occorre fare riferimento al numero di componenti in base alla situazione anagrafica alla data di approvazione della lista di carico), con calcolo di conguaglio in caso di variazioni di suddetto numero in corso d'anno.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà

6. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni (o altra durata).

7. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa.

8. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti viene stabilito:

a) in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica;

ovvero

b) in relazione alla dimensione dell'alloggio: fino a 40 mq: n. 1 occupante; da 41mq a 80 mq: n. 2 occupanti; da 81 mq a 120 mq: n. 3 occupanti; da 121 mq a 160: n. 4 occupanti e così via;

9. Per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, è fissato secondo il parametro più favorevole sopra specificato (vedi punti a) e b) del comma 8) dello stesso articolo.

Art. 12

Articolazione della tariffa: utenze non domestiche

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento a (*scegliere tra queste opzioni: codice ATECO, codice attività IVA, altri elementi risultanti dai pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA*). In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali o aree scoperte operative, si adotta il criterio dell'attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi *del codice ATECO*. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

2. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrare in differenti categorie di cui alla tabella allegata (allegato B), si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 30% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal mese successivo della sua presentazione

Art. 13

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 29.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi di variazioni che comportano una diminuzione del tributo, il minor tributo è riconosciuto previa presentazione della dichiarazione nel termine previsto. Delle variazioni si terrà conto in sede di conguaglio.

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14

Riduzione per zone non servite

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari.

4. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

Art. 15

Riduzione a favore delle utenze domestiche per raccolta differenziata e compostaggio

1. Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera o che conferiscano rifiuti in forma differenziata direttamente al centro di raccolta autorizzato (c.d. stazione ecologica attrezzata o isola ecologica) e ai contribuenti, utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 al recupero direttamente o mediante azienda autorizzata, sono riconosciute – ai sensi dell'art.1 commi 658 e 649 della Legge 147/2013 – le agevolazioni di cui ai seguenti commi, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti risultante dovuta all'adempimento del 31/12 dell'anno precedente.

2. La riduzione di cui al comma 1 relativa alle utenze domestiche trova applicazione in base ai seguenti criteri:

- a) la riduzione correlata alle stazioni ecologiche attrezzate è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati conferiti in stazione ecologica attrezzata nel corso dell'intero anno solare secondo la seguente formula: sconto pari a 0,10 euro/Kg di rifiuto conferito in stazione ecologica, con un limite minimo di 1 kg di rifiuto annuo, fino ad un ammontare massimo di sconto pari al 30% della parte variabile del tributo dovuto (comprensivo del tributo provinciale) in relazione all'unità immobiliare a cui sia riferibile il rifiuto differenziato conferito; a tal fine, in mancanza di oggettivi riscontri, il rifiuto differenziato oggetto di conferimento si presume prodotto nell'abitazione di residenza del contribuente o, in mancanza, nell'abitazione di maggior superficie;
- b) la riduzione legata al compostaggio domestico – da effettuarsi secondo requisiti (es. la disponibilità di un giardino privato) e modalità individuate dal regolamento del Settore Ambiente e Verde disciplinante lo svolgimento del pubblico servizio di raccolta – è quantificata nella misura percentuale del 10%, della parte variabile della tariffa, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive.

4. Per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico degli scarti della propria cucina, degli sfalci e delle potature da giardino e per le utenze non domestiche che effettuano il

compostaggio domestico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è prevista una riduzione del 30% della parte variabile.

Art. 16

Riduzioni a favore utenze non domestiche per avvio a riciclo

1. Nella determinazione della TARI, così come disciplinato dal comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013 per le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico sono previste riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La quota del tributo non dovuta è determinata, a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani avvenuta nel corso del medesimo anno. La riduzione spetta solo nel caso in cui i rifiuti prodotti siano stati destinati effettivamente ed oggettivamente al riciclo.

4. Al fine del calcolo della precedente quota, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo (o altra data, preferibilmente entro il primo trimestre) apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene svolta. In caso di omessa presentazione della dichiarazione non vi è diritto alla riduzione. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti assimilati conferiti dall'utenza al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione o dalle verifiche condotte presso il gestore, tali da comportare una minore quota di abbattimento del tributo spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti, per il calcolo della quota di cui al comma 1 si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed i coefficienti di produzione annui per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente. Resta comunque salva la facoltà per il comune di determinare la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza tenendo conto dei quantitativi registrati di rifiuti conferiti dall'utente, anche su base volumetrica, dal soggetto gestore del servizio.

5. La quota di tributo non dovuto verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 17

Riduzioni a favore delle utenze non domestiche che escono dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani secondo quanto disposto dall'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine devono produrre una attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che dimostri l'avvio di tutti i rifiuti al recupero. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria relativa alla quota variabile del tributo. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per un periodo di almeno 5 anni. È fatta salva la possibilità di richiedere la fruizione del pubblico servizio anche prima della scadenza di tale termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo tali utenze devono comprovare al Comune l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. La quota variabile rimane dovuta se non viene effettuata la comunicazione ovvero se la documentazione alla stessa allegata non è idonea a comprovare quanto richiesto.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, l'opzione di cui al comma precedente deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 luglio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. In caso di nuove aperture o di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali/aree. In tale caso la decorrenza della fuoriuscita sarà immediata (o dall'anno successivo).

5. Nella comunicazione devono essere riportati i dati relativi al soggetto incaricato dell'avvio al recupero, le tipologie, distinte per codice EER, e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte. Alla comunicazione va allegata copia dell'accordo contrattuale in essere. La durata dell'accordo contrattuale può essere inferiore al periodo di 5 anni. In tal caso è fatto obbligo di inviare tre mesi prima della scadenza dello stesso il nuovo accordo con il medesimo soggetto o con altro soggetto.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 18

Riduzioni per i pensionati AIRE e soggetti non residenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 – in applicazione di quanto disposto dall'art. 9 bis comma 2 del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 80/2014 – per i pensionati non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la TARI è ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 1 comma 48 Legge 30 dicembre 2020 n. 178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Art. 19

Altre riduzioni ed esenzioni

- 1.** Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 1. abitazioni con unico occupante: riduzione del 10 %;
 2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30 %;
 3. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30 % se l'utilizzo non superi sei mesi nel corso dell'anno solare e se la saltuarietà risulta da licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dagli organi competenti;
 4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30 %;
 5. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %;
 6. utenti che effettuano pratiche di autocompostaggio ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto riduzione del 30 %;
 7. utenti che effettuano pratiche di compostaggio di comunità, allorquando il servizio sarà attivato, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti riduzione del 30 %;

2. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione presentata nei termini, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione.

4. Il Comune può avvalersi della facoltà di prevedere esenzioni, parziali o totali, per particolari casistiche di socialità previo esplicito accertamento documentale dell'ufficio servizi sociali a cui compete la valutazione delle istanze. La copertura dei relativi oneri è finanziata con risorse di bilancio.

5. Il Comune, solo per l'anno 2021, può avvalersi della facoltà di prevedere esenzioni, parziali o totali, per particolari situazioni derivanti dall'emergenza COVID-19 previa verifica dei competenti Uffici. Tali agevolazioni sono subordinate alla copertura dei relativi oneri da parte della Stato attraverso trasferimenti specifici.

Art. 20

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 è svolto in regime di privativa. Il tributo è comunque applicato per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 nei contenitori vicini, in tale zona il tributo è dovuto:

- in misura pari al 40 % della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella

zona perimetrata o di fatto servita è di almeno 1.000.

3. In presenza delle condizioni previste al comma 656 dell'art. 1 Legge 147/2013 la tassa è dovuta nella misura del 20% , previa necessaria diffida del contribuente al Gestore del Servizio e alla competente U.I. Entrate-Ufficio TA.RI del Comune. Dalla data della diffida, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni lavorativi a porre rimedio al disservizio, decorrono gli effetti sulla tassa.

Art. 21

Cumulo riduzioni

1. Qualora il contribuente abbia diritto a più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può usufruire al massimo di una, scelta tra quella più favorevole.

Art. 22

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota variabile maggiorata del 10%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti *dal canone unico* e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 160/2019, comma 838 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

Art. 23

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale del 5%, salvo diversa deliberazione adottata dalla Città Metropolitana di Messina.

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE

Art. 24

Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo oppure per mail a: protocollo@comune.roccavaldina.me.it oppure per PEC A: comuneroccavaldina@pec.it, in entrambi in questi ultimi casi corredata da documento di riconoscimento

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;
- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- i) l'ubicazione dell'immobile: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile;
- k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto; nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
- n) l'individuazione delle superfici non suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- o) l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti speciali;
- p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 25

Riscossione

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune, nel rispetto dell'art. 2-bis del D.L. 193/2016. Nel caso ci si avvalga di soggetti terzi di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, la riscossione avverrà nelle modalità previste dall'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016.

2. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (RID, MAV, sportelli ATM, PagoPA, ecc. indicare il modello prescelto).

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, con allegati i modelli di pagamento preventivamente compilati. L'avviso di pagamento contiene tutte le informazioni richieste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019.

4. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in tre o più rate, fissate con apposita delibera di Giunta Municipale o in unica soluzione. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006. I versamenti aventi scadenza antecedente il 1° dicembre sono calcolati sulla base degli atti applicabili l'anno precedente ⁽¹⁾. I versamenti aventi scadenza successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 12,00.

7. Le modifiche riguardanti le caratteristiche dell'utenza che comportano variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto con gli avvisi bonari di pagamento, il comune provvede alla notifica, secondo i canali consentiti dalla legge (es. messo comunale, messo straordinario, raccomandata A/R, PEC):

- di un sollecito di pagamento, contenente l'importo già richiesto e non pagato, oltre alle spese di notifica, in unica soluzione. In caso di ulteriore inadempimento, il comune provvede alla notifica, ai sensi di legge, di un avviso di accertamento, con irrogazione della sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e degli interessi legali e le spese di notifica;

Art. 26

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 27

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006. L'avviso dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso nonché gli altri elementi previsti dal comma 792 lettera a) dell'art. 1 della legge n. 160/2019, in tema di accertamento esecutivo.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in forma autografa, o a mezzo stampa ai sensi della Legge n. 549/1995 art. 1 comma 87, previa apposita determinazione dirigenziale, o in formato digitale.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia inferiore ad € 12,00.

Art. 28

Accertamento con adesione

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 218/1997 e dal D. Lgs. 159/2015.

Art. 29

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia inferiore ad € 12,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 30

Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

6. La sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/97 o in dipendenza di adesione all'accertamento, di mediazione e di conciliazione, qualora non concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione.

Art. 31

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 comma 1 lettere a), a)bis, b), b)-bis, b)ter, c).

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

Art. 32

Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al tasso di interesse legale.

Art. 33

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 27, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti, in particolare da quanto previsto dalla Legge n. 160/2019 art. 1 commi 792 e seguenti.

2. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire su conti intestati al comune, escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni alla Amministrazione.

3. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore a € 18,00.

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 34

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

3. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, si applica l'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992.

Art. 35

Interpello

1. I contribuenti, laddove ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari, possono presentare al Comune specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento.

2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

3. Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati.

4. Le tipologie di interpello ammissibili, le regole procedurali per la presentazione delle istanze e il soggetto competente al loro esame sono disciplinati da apposito regolamento comunale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 37

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2021 e sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente all'indirizzo www.comune.roccavaldina.me.it.

ALLEGATO A**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE
DEI RIFIUTI PER COMUNI INFERIORI A 5000 ABITANTI*****Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti***

	UTENZA DOMESTICA
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
3	STABILIMENTI BALNEARI
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
5	ALBERGHI CON RISTORANTE
6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
7	CASE DI CURA E RIPOSO
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB